

Urbanistica

Così il doppio visto di conformità legato agli interventi trainanti e agli interventi trainati

di Marco Zandonà

10 Luglio 2023

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore: Agganciandosi a lavori agevolati con il 110% effettuati dal condominio (cappotto energetico, tetto e altro), un condomino effettua interventi (in edilizia libera) di sostituzione degli infissi e della caldaia nell'alloggio di proprietà. Per questi lavori, egli fruirà delle detrazioni a credito di imposta, sul proprio modello 730, fino a capienza (in qualità di lavoratore dipendente), con bonifici parlanti, effettuati su emissione di fatture nel 2022 e nel 2023. Il professionista che si occupa della pratica condominiale ha consegnato all'Enea tutta la documentazione, nonché l'asseverazione di congruità delle spese, anche per quello che riguarda gli interventi sull'alloggio di proprietà (oltre a quelli condominiali, comprensivi di Sal). Ora, ai fini della dichiarazione dei redditi, il visto di conformità a cura di un professionista abilitato va prodotto anche per i lavori sull'unità esclusiva?

◀ Stampa

La risposta dell'esperto: Trattandosi di lavori trainati collegati a un intervento trainante da superbonus 110 per cento (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 894-895, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023), il visto di conformità è necessario anche se, per i soli lavori trainati, si opta per la detrazione in quattro anni in dichiarazione dei redditi. In sostanza, così come per i trainanti si opta per lo sconto in fattura o cessione del credito, e il visto è apposto nella relativa comunicazione telematica da inviare entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono sorti i presupposti della detrazione, per i lavori trainati - per le cui spese si sceglie la detrazione direttamente in dichiarazione - resta l'obbligo del visto di conformità, che non viene escluso dal visto già apposto in relazione ai trainanti. In ogni caso, se il visto di conformità è già apposto sull'intera dichiarazione dei redditi, in quanto già obbligatorio per legge e, quindi, riguarda anche la parte relativa al superbonus, non è necessario un visto di conformità specifico per tale detrazione.

In pratica, il visto di conformità generale assorbe quello specifico per il superbonus. Si evidenzia, infatti, che il contribuente è tenuto a chiedere comunque il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti, tra cui l'ipotesi in cui la dichiarazione modello 730

sia presentata a un centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, oppure nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 574, della legge 147/2013, di Stabilità per il 2014. In quest'ultimo caso, i contribuenti che, a norma dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a cinquemila euro annui, hanno l'obbligo di chiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

il Sole
24 ORE